Pubblicato il 25/06/2022

N. 00448/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00837/2021 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 837 del 2021, proposto da:
Danilo Zaia, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Avino Murgia e Rossana Perra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Rossana Perra in Cagliari, via L. Ariosto 11;

contro

Laore Sardegna, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Elisabetta Corona e Maria Santoru, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Sebastiano Puddu, Mattia Vacca e Massimiliano Puddu, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento:

1- della determinazione del Commissario Straordinario di LAORE – AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO IN AGRICOLTURA (di seguito anche solo Laore), sottoscritta in data 25.8.2021 (da quanto si apprende dal sito dovrebbe essere la n. 832 del 26.8.2021), con cui sono stati approvati gli atti della Commissione esaminatrice e della graduatoria finale del

Concorso pubblico per titoli ed esami ai sensi dell'art. 1 comma 2 bis, della L.R. n. 47/2018, come modificata e integrata dalla L.R. n. 34/2020, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 6 Istruttori Tecnici Informatici, categoria C, livello retributivo C1 (doc. 4), non notificata/comunicata e appresa in data successiva alla pubblicazione sul sito;

2- della determinazione del Commissario Straordinario di LAORE , sottoscritta in data 9.9.2021, con cui sono stati approvati gli atti della Commissione esaminatrice e della graduatoria finale con integrazione titoli di preferenza e riserva determinazione n. 832 del 26.8.2021 (da quanto si apprende dal sito dovrebbe essere la n. 882 del 9.9.2021) del **Concorso** pubblico per titoli ed esami ai sensi dell'art. 1 comma 2 bis, della L.R. n. 47/2018, come modificata e integrata dalla L.R. n. 34/2020, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 6 Istruttori Tecnici Informatici, categoria C, livello retributivo C1 (doc. 5) non notificata/comunicata e appresa in data successiva alla pubblicazione sul sito;

3- di tutti i verbali recanti le operazioni effettuate dalla commissione esaminatrice, mai comunicati e il cui contenuto è ignoto al ricorrente;

4- della nota Laore a firma del Direttore del Servizio Personale, datata 2 settembre 2021 (doc. 7), in pari data conosciuta;

5- della determinazione n. 285/21 (doc.3) e del Bando del **Concorso** pubblico per titoli ed esami ai sensi dell'art. 1 comma 2 bis, della L.R. n. 47/2018, come modificata e integrata dalla L.R. n. 34/2020, per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 6 Istruttori Tecnici Informatici, categoria C, livello retributivo C1 (doc. 2);

6- dell'elenco ammessi esami orali con luogo, data e orario di convocazione (doc. 8) non notificato/comunicato e appreso in data 31.8.2021:

7- dell'integrazione esiti valutazione titoli e convocazione prova esame orale non notificata/comunicata e appresa in data successiva alla pubblicazione sul sito (doc. 9);

8- di tutti i verbali redatti dalla Commissione esaminatrice;

9- per quanto occorrer possa, del primo diniego all'indicazione dei recapiti dei concorrenti posizionatisi in posizione utile, del 7.10.2021 (doc. 11);
10- per quanto occorrer possa, del secondo diniego all'indicazione dei recapiti dei concorrenti posizionatisi in posizione utile, del 22.10.2021 (doc. 13);
11- della determinazione del Commissario Straordinario rep. n. 1022/21 del 12.10.2021 (doc. 15) non notificata/comunicata e appresa in data successiva alla pubblicazione sul sito;
12- della determinazione del Commissario Straordinario rep. n. 1055/21 del 20.10.2021 (doc. 16) non notificata/comunicata e appresa in data successiva alla pubblicazione sul sito;
13- di ogni provvedimento, atto o mera condotta con la quale si è ritenuta sussistente la rinunzia del ricorrente a effettuare la selezione.
14- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso o consequenziale ove lesivo dei diritti e interessi del ricorrente;
e per l'accertamento del diritto del ricorrente:
- di sostenere la prova orale ovvero l'eventuale prova preselettiva, con ogni conseguenza di legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Laore Sardegna.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 giugno 2022 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con determinazione 2 aprile 2021, n. 285, pubblicata sul proprio sito *Web* istituzionale, l'Agenzia Laore Sardegna aveva bandito un **concorso** pubblico, per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 1, comma 2 *bis*, della legge Regione Sardegna n. 47/2018 e ss.mm.ii. per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di n. 6 Istruttori Tecnici Informatici, Categoria C, livello

retributivo C1, allegando apposito modulo di partecipazione in cui il candidato doveva indicare, tra l'altro, l'indirizzo fisico e il domicilio digitale (indirizzo PEC) dell'apposito spazio recante la dicitura: *"chiedo che ogni comunicazione relativa alla selezione sia effettuata tramite i recapiti sopra indicati (o al seguente recapito ... se diverso dalla residenza)"*.

Il sig. Danilo Zaia, partecipante al **concorso** e odierno ricorrente, in data 25 agosto 2021 ha appreso, mediante consultazione del sito *Web* di Laore, che la Commissione di **concorso**, dopo averlo ammesso alla prova orale all'esito dell'esame dei titoli, lo aveva, però, escluso dalla procedura per mancata presentazione alla data stabilita per la prova orale, in precedenza indicata sul sito *Web* della stessa Agenzia.

Con nota del 31 agosto 2021 l'interessato ha contestato tale esito, evidenziando di non avere ricevuto alcuna comunicazione individuale circa la propria ammissione alla prova orale e la relativa data, benché nel Modulo di partecipazione fosse precisato che qualunque comunicazione relativa al **concorso** sarebbe stata inviata al domicilio o all'indirizzo PEC indicati dal concorrente.

A ciò Laore ha dato riscontro negativo con nota del 2 settembre 2021, osservando che, secondo quanto previsto dall'art. 7 del bando di **concorso**, *"la data prevista per la suddetta prova e le modalità di svolgimento della stessa verranno comunicate con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'amministrazione, sezione Bandi e concorsi/concorsi e selezioni con un preavviso di almeno 20 giorni"*, per cui sarebbe stato onere dei concorrenti verificare la presenza di comunicazioni sul sito *Web*, essendo la comunicazione individuale stata prevista solo per circostanze personali del candidato; con successiva nota del 7 ottobre 2021, inoltre, la stessa Laore ha precisato che, secondo quanto previsto dall'art. 6 del Bando stesso, *"la mancata presentazione per qualsiasi causa agli esami sarà considerata rinuncia al ricorso"*.

Dopo avere infruttuosamente richiesto a Laore gli indirizzi dei controinteressati, il sig. Zaia ha proposto il ricorso ora in esame, notificato il

27 ottobre 2021 all'Amministrazione resistente e ad alcuni concorrenti, sulla base di censure che saranno esaminate nella parte in diritto.

Si è costituita in giudizio la stessa Laore, opponendosi all'accoglimento del ricorso ed eccependone la tardività in relazione ad alcuni atti della procedura (esattamente l'integrazione degli esiti della valutazione titoli, la convocazione alla prova orale, l'Elenco ammessi e la sua rettifica), che erano stati pubblicati sul proprio sito *Web* prima del 28 luglio 2021, e ciò sul ribadito presupposto che la *"pubblicazione telematica dell'atto costituisce una forma di pubblicità in grado di integrare di per sé gli estremi della conoscenza erga omnes dell'atto pubblicato e di far decorrere il termine decadenziale di impugnazione quando sia prevista dalle norme"* (così, testualmente, in memoria).

Con ordinanza presidenziale 2 dicembre 2021, n. 222, questa Sezione ha autorizzato la ricorrente a integrare il contraddittorio, mediante notificazione per pubblici proclami, a tutti i partecipanti al **concorso**, adempimento di cui l'interessata ha, poi, dato prova producendo la relativa attestazione.

Alla pubblica udienza del 15 giugno 2022 la causa è stata trattenuta in decisione nel merito.

DIRITTO

Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 7 del bando di **concorso**, sul presupposto che esso consentisse a Laore di comunicare soltanto sul proprio sito *Web* la sola data dell'eventuale prova selettiva, mentre tutte le altre comunicazioni concorsuali, compresa, dunque, l'ammissione alla prova orale e la data di svolgimento della stessa, avrebbero dovuto essere comunicate ai recapiti personali indicati dai concorrenti in seno al modulo di partecipazione.

Con il secondo motivo, inoltre, il ricorrente invoca in proprio favore il *"principio generale in materia di pubbliche selezioni che il candidato non possa essere escluso da una gara ovvero non possa essere ritenuto rinunciatario allorquando faccia affidamento sul contenuto dei moduli da compilare e depositare, redatti dall'Amministrazione "vertendosi in ipotesi di clausole della lex specialis contraddittorie, equivoche ed ambigue, tali da ingenerare l'errore in cui è caduto il ricorrente" (ex multis TAR Puglia, Lecce, Sez.*

II, sentenza 12.11.2014, n. 2743)" (così, testualmente, in ricorso), il che varrebbe nel caso ora in esame perché è stata Laore imporre la presentazione della domanda di partecipazione al **concorso** mediante apposito modulo (artt. 4 e 5 del Bando) recante la dicitura che *"ogni comunicazione relativa alla selezione sia effettuata tramite i recapiti sopra dichiarati"*, per cui, in assenza di comunicazioni a tale recapito, la mancata presentazione del concorrente alla prova orale non sarebbe riconducibile a sua negligenza.

Tali censure meritano accoglimento.

È opportuno partire dalla disciplina stabilita dal bando, che di seguito si riporta limitatamente alle parti di specifico interesse: *"Art. 4. Domanda di ammissione alla selezione e termine di presentazione. La domanda di ammissione alla selezione, redatta in carta semplice in conformità al modulo allegato…Art. 5. Contenuto della domanda e allegati. Nella domanda di partecipazione, compilata utilizzando il modulo allegato al presente bando, il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilità…i seguenti elementi: …b) il recapito cui indirizzare le comunicazioni relative al* ***concorso****, completo del codice di avviamento postale e l'eventuale recapito telefonico e indirizzo PEC…Il candidato deve comunicare le eventuali variazioni di indirizzo successive alla trasmissione della domanda tramite PEC…Art. 7 Prova preselettiva. Qualora il numero di domande di partecipazione per ciascun profilo sia tale da pregiudicare il rapido e corretto svolgimento delle procedure selettive, per perseguire obiettivi di celerità, economicità della procedura concorsuale, l'Agenzia Laore si riserva la facoltà di effettuare una prova preselettiva. La data prevista per la suddetta prova e le modalità di svolgimento della stessa verranno comunicate con apposito avviso pubblicato sul sito internet dell'amministrazione, sezione Bandi e concorsi/Concorsi e selezioni con un preavviso di almeno 20 giorni...".*

Dall'esame di tale disciplina concorsuale emerge con chiarezza che, per un verso, la domanda di partecipazione doveva essere presentata mediante apposito modulo allegato al bando (art. 4), nel quale il candidato era espressamente chiamato a indicare *"il recapito cui indirizzare le comunicazioni relative al* ***concorso****"* (art. 5), ciò che l'odierno aveva fatto puntualmente, e, per

altro verso, che il diverso sistema di comunicazione mediante pubblicazione sul sito *Web* di Laore era stato previsto solo per la data dell'eventuale prova selettiva, in concreto, poi, non svoltasi (art. 7).

Orbene è evidente che tale disciplina non è stata, poi, rispettata dall'Amministrazione, la quale non ha comunicato all'odierno ricorrente, presso l'indirizzo che lo stesso aveva indicato nel modulo di partecipazione, la sua ammissione alla prova orale e la data di svolgimento della stessa, il che, in primo luogo, smentisce le eccezioni di tardività del ricorso proposte dall'Amministrazione resistente, le quali presuppongono un inesistente onere di consultazione costante del suddetto sito *WEB*- e, in secondo luogo, giustificano la mancata presentazione del ricorrente alla prova orale nella data stabilita, legata proprio al fatto che lo stesso non è stato avvertito ai propri recapiti, come poteva legittimamente attendersi alla luce di quanto previsto dal bando.

Per quanto premesso il ricorso è fondato, con il conseguente annullamento degli atti impugnati nella parte in cui Laore, dopo non avere comunicato all'interessato la data della prova orale, ha equiparato la sua mancata presentazione a rinuncia al **concorso** e lo ha, infine, escluso dalla procedura concorsuale.

Si precisa, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lett. e), del codice del processo amministrativo, che all'esito della presente pronuncia l'Amministrazione resistente dovrà consentire al ricorrente di sottoporsi alla prova orale e, a seconda dell'esito della stessa, apportare le conseguenti modifiche della graduatoria concorsuale.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nei confronti dell'Amministrazione soccombente, come da dispositivo, mentre devono essere compensate nei confronti dei controinteressati.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe descritto, ai sensi

e per gli effetti di cui in motivazione.

Condanna LAORE - AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO IN AGRICOLTURA alla rifusione delle spese del giudizio in favore del ricorrente, liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre agli accessori di legge e all'importo del contributo unificato.

Compensa le spese processuali nei confronti dei controinteressati.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lensi, Presidente

Antonio Plaisant, Consigliere, Estensore

Gabriele Serra, Referendario

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Antonio Plaisant	**Marco Lensi**

IL SEGRETARIO